

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO DOTT. VINCENZO

Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Giugno 2011

Lavoro



Istat: tasso di disoccupazione all'8,1%

Ad aprile 2011 gli occupati sono 22.895 mila unità, in diminuzione dello 0,3% (-71 mila unità) rispetto a marzo, dopo il forte aumento del mese precedente. La flessione è dovuta sia alla componente maschile sia a quella femminile. Nel confronto con l'anno precedente l'occupazione è sostanzialmente stazionaria (-0,1%). Il tasso di occupazione è pari al 56,9%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto sia a marzo 2011 sia ad aprile 2010.


Il numero dei disoccupati, pari a 2.005 mila, diminuisce del 2,9% rispetto a marzo (-60 mila unità).

La caduta riguarda sia la componente maschile sia quella femminile. Su base annua il numero di disoccupati cala del 7,6% (-164 mila unità).

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,1%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto a marzo; su base annua si registra una discesa di 0,6 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile si porta al 28,5%, registrando una flessione congiunturale di 0,1 punti percentuali.

A fronte della discesa degli occupati e disoccupati, gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dell'1,0% (+152 mila unità) rispetto al mese precedente, portando il tasso di inattività al 38,1%, 0,6 punti percentuali in più rispetto ad aprile 2010.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Aprile 2010-aprile 2011, dati destagionalizzati, valori percentuali



Inps: a maggio cassa integrazione a doppia velocità, -11,1% su maggio 2010, +12% su aprile 2011

Nel mese di maggio 2011 sono state autorizzate 103 milioni di ore di cassa integrazione. Rispetto allo stesso mese del 2010, quando le ore autorizzate furono 116 milioni, la diminuzione è dell'11,1%, mentre in confronto ad aprile 2011, quando le ore autorizzate erano state più di 92 milioni, si tratta di un aumento del 12,1%. Complessivamente, nel periodo da gennaio a maggio 2011 si registra una diminuzione del 19,19% delle ore autorizzate, pari a 428 milioni, rispetto a quelle cumulate nello stesso periodo del 2010, quando furono 530 milioni.

Analizzando i dati di maggio si rileva che, per quanto riguarda gli interventi ordinari (CIGO), le ore autorizzate sono sostanzialmente invariate, passando da 19,2 a 19,9 milioni. Deciso è invece il calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno (-42,6%), quando le ore autorizzate furono 34,7 milioni. Il forte decremento della cassa integrazione ordinaria rispetto ad un anno fa si registra sia nell'industria (-42,6%) sia nell'edilizia (-17,3%).

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria (CIGS), pari a 51,7 milioni nel mese di maggio appena trascorso, registra un aumento del 13,2% rispetto a maggio 2010, e del 22% nei confronti di aprile 2011, mese in cui le ore autorizzate sono state 42,3 milioni.

Anche gli interventi in deroga (CIGD), per i quali sono state autorizzate 31,7 milioni di ore, sono lievemente aumentati rispetto al mese di aprile 2011 (3,8%). Consistente, invece, è stata la diminuzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-11,46%).



Analizzando i dati del periodo gennaio maggio, emerge che la flessione nelle richieste di cassa integrazione dei primi cinque mesi dell'anno è del 46,2% per la cigo, che scende da 185 a 99 milioni di ore autorizzate, del 10% per la cigs, che passa da 210 a 189 milioni di ore. Solo la cassa in deroga fa segnare un leggero aumento (+3,71%) passando da 134 a 139 milioni di ore autorizzate.

In calo le domande di disoccupazione e mobilità, i cui dati sono riferiti ai primi quattro mesi dell'anno. Le domande di disoccupazione presentate nell'aprile del 2011 sono state 66 mila, contro le oltre 75 mila dello stesso mese del 2010 (-12,5%). Più accentuata ancora la diminuzione delle richieste di mobilità, passate dalle oltre novemila del 2010 alle poco più di seimila di quest'anno (-28%).



Inps: differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi

Con D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, è stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrare dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate – per il mese di luglio – al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

DURC, MERCATO PIU' CHE TRIPLICATO DAL 2006 AL 2010

In 5 anni sono più che triplicate le emissioni del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Dal 2006, anno in cui il Durc è stato introdotto, al 2010 le emissioni sono passate da 880.612 a 3.231.562, con un balzo del 367%. *Alla crescita ha contribuito il maggiore uso del certificato nei lavori edili privati, che è il settore con la maggiore quota di evasione contributiva. Anche se il balzo è da attribuirsi principalmente all'allargamento del suo ambito di applicazione e ai benefici contributivi ad esso collegati per le aziende di qualsiasi settore produttivo* – dichiara Mauro Miracapillo, direttore della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce).

Come noto, il primo gennaio 2011 è partita la sperimentazione che terminerà il 31 dicembre prossimo e che prevede l'inserimento della attestazione di congruità della manodopera nel Durc per tutti i lavori pubblici e per quelli privati al di sopra di 70.000 euro. Terminata questa fase di prova, la novità entrerà a regime. Eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del Durc fino al 31 dicembre; dal 1° gennaio 2012, comporteranno invece l'emanazione del documento unico di congruità irregolare sino alla regolarizzazione. *Le Casse edili hanno iniziato le verifiche delle imprese principali, non di quelle subappaltatrici, per esaminare la manodopera denunciata per ogni cantiere o appalto specifico. Entro il mese di luglio avremo i risultati delle prime schede di rilevazione, mentre la seconda tranche sarà disponibile a dicembre, quando si potranno finalmente tirare le fila del periodo di prova* - chiarisce Miracapillo. *Per individuare le soluzioni più idonee per registrare il numero delle ore lavorate di ogni lavoratore presso ciascun cantiere abbiamo messo in campo una serie di azioni che stiamo via via limando per prepararci alla fase successiva, quando la verifica non riguarderà solo alcuni cantieri* - aggiunge il presidente della Commissione. Tra gli obiettivi primari c'è quello di avviare la trasmissione telematica della notifica preliminare, un elemento indispensabile anche se non sufficiente per gestire efficacemente la verifica di congruità a partire da gennaio 2012. *Parlo di insufficienza della sola acquisizione della notifica perchè, come dimostrano le esperienze realizzate da alcune Casse, occorre integrare le informazioni contenute nella notifica ogni qualvolta interviene nel cantiere una nuova impresa*



e utilizzare i dati per una azione coordinata degli enti paritetici e degli organi pubblici - conclude Miracapillo. E a questo proposito sottolinea la necessità di costituire un Comitato tecnico nazionale composto da direttori, tecnici e società di quelle Casse Edili che hanno da tempo avviato delle esperienze importanti, come ad esempio quelle di Biella, Parma, Milano e Verona.

Inps: proroga contributi per artigiani, commercianti e liberi professionisti

Con lo slittamento del termine per il pagamento delle imposte dirette dal 16 giugno al 6 luglio 2011, è prorogato anche il termine per il versamento dei contributi previdenziali il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi.

I contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli a carico dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il 6 luglio 2011 senza alcun onere aggiuntivo (circolare n. 84 del 13 giugno 2011).

L'Inps ha spedito ai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA un prospetto di liquidazione con l'indicazione degli importi (determinati attraverso uno scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate) e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, insieme ad una lettera che spiega le modalità di determinazione degli importi dovuti. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.

Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento ai fini previdenziali, che coincide con quello ai fini fiscali, deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti pagati nell'anno precedente. Con il saldo dovrà essere versato anche l'acconto relativo ai redditi del 2011.



Comunicazioni per i lavori usuranti: on line il modello per i datori di lavoro

Il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli "addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti", stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.

In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla "linea catena" (ovvero le lavorazioni indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell'allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per procedere all'invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all'invio della comunicazione.

E' necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall'inizio delle attività indicate nel decreto. E' obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio all'articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.

Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell'anno 2011.

La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Ministeri Lavoro, Gioventù e Istruzione: iniziativa per 30 mila tirocini formativi e 5 mila contratti di alto apprendistato per giovani qualificati



Favorire l'occupazione di 1.900 laureati e dottori di ricerca, attraverso percorsi mirati di inserimento lavorativo. Organizzare 30 mila tirocini formativi e promuovere 5 mila contratti di alto apprendistato per giovani qualificati. Creare servizi di placement in 365 scuole secondarie di secondo grado, con lo scopo di raggiungere un bacino potenziale di 55 mila diplomati.

Sono questi gli obiettivi principali del nuovo programma FxO "Scuola & Università" – promosso dal Ministero del lavoro, in partnership con il Ministro della Gioventù e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – che punta sulla valorizzazione del contratto di apprendistato e sul potenziamento dei servizi di orientamento e intermediazione, oltre che sulla creazione di un rapporto strutturato tra Regioni e sistema scolastico e universitario nell'ambito dei servizi per il lavoro.

FxO – in un arco temporale di tre anni - si propone di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro di diplomati, laureati e dottori di ricerca, ma anche di aumentare la qualità dell'occupazione del capitale umano qualificato.

Il programma – attuato da Italia lavoro - prevede inoltre la sperimentazione del Libretto Formativo, uno strumento teso a certificare il contenuto professionalizzante dei tirocini. Di particolare interesse i percorsi di inserimento lavorativo previsti per 1.900 giovani laureati, dottorandi e dottori di ricerca, attraverso l'incentivazione dei contratti di apprendistato e il sostegno all'autoimprenditorialità.
(maggiori informazioni su www.italialavoro.it)

Inps: ulteriore proroga del termine di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali.

Messaggio n. 13453

Si fa seguito al messaggio n. 7991 del 4.4.2011 e si comunica che il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l'accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero – titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo di invalidità civile -, di mancato svolgimento di attività lavorativa - titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali - e della residenza effettiva in Italia – assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile – è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2011.



In arrivo la riforma dell'apprendistato

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato uno schema di decreto legislativo proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani.

Il decreto, in particolare, prevede la definizione di tre tipologie di contratto: l'apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età, l'apprendistato professionalizzante o "contratto di mestiere", rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale e, infine, l'apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali. Sul testo, già presentato dal Ministro alle Parti Sociali, verrà poi sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Fisco

Ministero Sviluppo Economico: diritto annuale delle camere di commercio per l'anno 2011



5

Circolare 30 maggio 2011, n. 103161

Si comunica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2011, con il quale sono state definite le misure del diritto annuale per l'anno 2011 è stato registrato dalla Corte dei conti (registro 3 foglio 161 del 25 maggio 2011) ed è in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Si rappresenta, inoltre, che con l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011 è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore".

La scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011. Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In proposito si ricorda che l'decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte".

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

E' conseguentemente applicabile ai versamenti del diritto annuale anche il disposto dell'articoli 17 e 20, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1° e il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

A questo riguardo si evidenzia, tuttavia, che il comma 2 dello stesso articolo 3 chiarisce che non rientrano in tale ulteriore proroga fino al 20 agosto i versamenti già oggetto della proroga individuata dall'articolo 1 del medesimo decreto e che possono essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal 7 luglio al 5 agosto 2011.

Ministero Sviluppo Economico: cooperative, biennio 2011-2012, nuovi contributi di revisione

| | Fasce e importo | Parametri | | |
|----|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
| a) | € 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
| b) | € 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
| c) | € 1.350,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
| d) | € 1.730,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
| e) | € 2.380,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

Agenzia Entrate: studi di settore, online Gerico 2011 e il software per giustificare le anomalie

È online Gerico 2011, la nuova versione del software che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità, e della coerenza per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2010. Il



programma è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Studi di settore.

Gerico 2011 è utilizzabile da imprese e lavoratori autonomi per calcolare i loro ricavi/compensi, comprensivi della normalità, e della coerenza, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi 2010.

Come lo scorso anno, l’applicazione tiene conto degli eventuali correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore.

In rete anche il programma destinato ai contribuenti che hanno ricevuto nel 2011 una comunicazione di “anomalie” da studi di settore, relativa al triennio 2007- 2009. Il software può essere utilizzato, a partire dal 15 giugno, per:

- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati dal contribuente nei dati riportati nella comunicazione di anomalia
- indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia e altre informazioni rilevanti

Una volta predisposta, la comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione è necessario il codice pin che dà accesso ai servizi online.

Chi non è in possesso del codice pin può facilmente ottenerlo registrandosi nell’area “servizi telematici” del sito Internet delle Entrate.



Agenzia Entrate: iva e contabilità, cosa fare se le scritture cambiano posto

Quando cambia il luogo di conservazione delle scritture contabili spetta al contribuente il compito di comunicarlo al Fisco, e non al depositario con cui cessa il rapporto. Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere prova al contribuente di aver segnalato questa variazione alle Entrate. E’ quanto chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 65/E diffusa oggi, che prende le mosse da alcune richieste di chiarimenti sui comportamenti che contribuenti e depositari devono adottare in caso di variazione del luogo in cui sono conservate le scritture contabili.

L’intermediario può vigilare - In particolare, il documento di prassi si sofferma sull’attività del depositario delle scritture, che, pur non essendo tenuto a comunicare all’Agenzia il cambio del posto in cui sono tenute le scritture, può comunque verificare che il contribuente abbia presentato alle Entrate la dichiarazione di variazione dati. Nell’ipotesi in cui non riceva conferma, può anche comunicare all’Ufficio territorialmente competente la chiusura del rapporto di deposito, allegando copia del verbale di consegna delle scritture. Resta fermo che il depositario può comunque occuparsi per il contribuente di presentare la dichiarazione come persona delegata o, in presenza di determinati requisiti, come incaricato alla trasmissione telematica.

Il contribuente deve dichiarare - Il documento di prassi ricorda che il contribuente ha 30 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia la variazione dei dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività e, in questo caso, quelli sul cambio di posto in cui sono conservate le scritture contabili. I modelli da utilizzare per dichiarare la variazione dei dati sono l’AA7/10 per le persone fisiche e l’AA9/10 per le imprese individuali e gli autonomi. Più precisamente, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia alla Rea (repertorio delle notizie economiche e amministrative) trasmettono questi stessi modelli tramite la Comunicazione Unica, senza dover pagare né il bollo né i diritti di segreteria. Gli altri, invece, presentano questi modelli presso un qualsiasi Ufficio direttamente o tramite persona delegata, per posta via raccomandata

oppure telematicamente.

Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate -

Ravvedimento “parziale” - sanzioni e interessi vanno di pari passo

Via libera al ravvedimento “frazionato” purché siano corrisposti gli interessi e le sanzioni dovute e non siano intervenuti controlli. E’ questo il chiarimento contenuto nella risoluzione 67/E dell’Agenzia , che invece chiude le porte alla “rateazione” delle somme da ravvedimento, considerata una modalità di pagamento dilazionato nel tempo applicabile soltanto in presenza dei presupposti normativi. In ogni caso, il



ravvedimento parziale vale solo nei tempi previsti per quello ordinario e, nel caso in cui intervengano dei controlli successivi, si ritengono validi solo i versamenti precedenti.

Il “ravvedimento parziale” non è una rateazione – Il documento di prassi distingue il “ravvedimento parziale” dalla “rateazione” delle somme da ravvedimento. Quest’ultima non viene ammessa, in quanto consentirebbe al contribuente di cristallizzare il debito alla data del versamento della prima rata, più favorevole, diversamente dal ravvedimento parziale con cui invece sanzioni e interessi vengono calcolati volta per volta in base al debito d’imposta residuo, sempre rispettando le relative scadenze. Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.



Cartelle di pagamento - gli interessi calano al 5,0243% per i versamenti in ritardo

Dal prossimo 1° ottobre si abbassano gli interessi di mora per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ridetermina, dal 5,7567% al 5,0243%, il tasso da applicare su base annua, coerentemente con la flessione dei tassi bancari attivi registrata l’anno scorso.

La nuova misura degli interessi (prevista dall’art. 30 del Dpr 602 del 1973) è stata fissata applicando una maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.

Questa maggiorazione è necessaria per differenziare, a seconda della condotta del contribuente, il tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.

Autotrasportatori, strada aperta alle agevolazioni

Torna il libero accesso alle agevolazioni per gli autotrasportatori. Anche quest’anno si confermano destinati alla categoria gli importi già erogati nel 2010. Nel dettaglio:

1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

2. per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:

- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti.

La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

Cedolare secca sugli affitti - Tutte le regole per essere in regola

Scegliere la cedolare secca è ancora più facile grazie alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. La circolare 26/E, infatti, scioglie i dubbi sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili a uso abitativo, concentrandosi in particolare sui destinatari e sulla scelta del regime, sulle modalità di pagamento e su quali sanzioni attendersi se non si rispettano le regole.



Chi può optare per la cedolare secca – Pollice in su per i contratti con durata inferiore ai 30 giorni, per gli immobili con più proprietari, ognuno dei quali può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri, e per l'esercizio dell'opzione anche in relazione a una o più porzioni dello stesso immobile da parte di un unico proprietario. In quest'ultima ipotesi, che riguarda ad esempio la locazione di stanze a studenti universitari, la circolare chiarisce che una volta scelta la cedolare per una porzione (stanza) questa va applicata a tutte le altre locate contemporaneamente.

Non possono, invece, accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono escluse, inoltre, le locazioni, anche se a uso abitativo, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, gli immobili locati all'estero e quelli subaffittati.

Quando bisogna scegliere – L'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata quando si registra il contratto di locazione ossia entro trenta giorni dalla stipula. Stessa tempistica anche in caso di proroga e nel caso in cui si voglia optare alla scadenza di una delle annualità del contratto in corso.

Siria e modello 69 – Per registrare un nuovo contratto di locazione ed esercitare contemporaneamente l'opzione per la cedolare, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, online su www.agenziaentrate.gov.it, il programma Siria, che può essere utilizzato se i locatori non sono più di 3, i conduttori non sono più di 3, se si tratta di una sola unità abitativa con non più di 3 pertinenze e gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita. Per optare in tutti gli altri casi, tra cui la proroga, la cessione, la risoluzione, bisogna presentare il modello 69 all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La cedolare blocca gli aggiornamenti del canone – Il locatore che opta per la cedolare non può richiedere agli inquilini variazioni del canone che derivano dalla applicazione di indici di aggiornamento. Il conduttore viene avvisato con raccomandata che deve essere recapitata al destinatario prima della scelta del regime agevolato. La raccomandata non può essere consegnata a mano.

Cosa succede se non si registra il contratto – Chi registra il contratto tardivamente deve corrispondere le relative sanzioni, ma non è tenuto al pagamento dell'imposta di registro per il periodo di durata dell'opzione.

Inoltre, in caso di contratti non registrati entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione, nonché in caso di contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo e di comodati fittizi, l'articolo 3 del decreto sul federalismo municipale ha introdotto una specifica disciplina, secondo la quale:

- la durata del contratto viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione (volontaria o d'ufficio);
- il contratto è rinnovabile come un normale 4+4;
- il canone annuo di locazione è pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat.

Se il contratto viene registrato tardivamente, l'imposta di registro è dovuta sulla base del canone stabilito dalle parti fino all'annualità in corso alla data di registrazione del contratto. Dopo la registrazione, l'imposta di registro viene calcolata sul canone come definito dalla nuova disciplina.

Versamenti acconto della cedolare

| Versamenti in acconto dell'85% per il 2011 | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Decorrenza | Rate | Scadenza |
| Contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro il 31 maggio | Unica rata (Se acconto < 257,52 euro) | 30 novembre |
| | Due rate (Se acconto ≥ 257,52 euro) | Prima rata (40%): 6 luglio Seconda rata (60%): 30 novembre |
| Contratti decorrenti dal 1° giugno | Unica rata | 30 novembre 2011 |
| Contratti decorrenti dal 1° novembre | Non dovuto | Non dovuto |
| Acconto non dovuto se l'importo su cui calcolarlo è ≤ 51,65 euro | | |

L'acconto Irpef 2011 ridotto dall'effetto cedolare

Per il primo anno di applicazione del nuovo regime, l'acconto Irpef è pari al 99% dell'Irpef relativa al 2010 che può essere "ripulita" dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta. Se, invece, nel 2011 il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, questa situazione dovrà essere riportata come un "calco" nel periodo d'imposta precedente. A titolo di esempio se nel 2011 per



determinati immobili abitativi il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta (ad esempio per i mesi da settembre a dicembre 2011) non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili nella corrispondente parte del periodo di imposta 2010 (nell'esempio nei mesi da settembre a dicembre 2010).

Comunicazioni Iva da 3mila in su, istruzioni per l'uso Chi, cosa, come e quando inviare le operazioni rilevanti

Con la circolare 24/E, l'Agenzia torna sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro e detta il passo dei nuovi adempimenti, alla luce dell'ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).

Esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe – Soltanto per l'anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell'Iva. Sempre con riferimento all'anno 2010, i tempi di consegna della comunicazione sono più lunghi. I termini per assolvere quest'obbligo, infatti, scadono il 31 ottobre 2011.

Il calendario delle comunicazioni

| 2010 | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Operazioni rilevanti | Soglie | Scadenze |
| Operazioni con fattura | Pari o sopra i 25.000 euro (al netto dell'Iva) | 31 ottobre 2011 |

| 2011 | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Operazioni rilevanti | Soglie | Scadenze |
| Operazioni con fattura | Pari o sopra i 3.000 euro (al netto dell'Iva) | 30 aprile 2012 |
| Operazioni senza obbligo di fattura | Pari o sopra i 3.600 euro (Iva inclusa) | 30 aprile 2012 |

Fuori i minimi, le operazioni Intra e quelle presenti in A.T. inclusi gli enti non commerciali per le attività commerciali e chi si avvale della dispensa per operazioni esenti – Il documento di prassi spiega che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i "minimi", per limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, a patto che nel corso dell'anno il regime non perda efficacia.

Restano fuori poi le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poichè le relative informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies per il contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale. Escluse anche le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, relative, ad esempio, ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili. Tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione gli enti non commerciali, ma limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto Iva.

Le operazioni Iva che "passano sulla carta" sono esonerate – Nessuna comunicazione è prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Operazioni Iva sopra i 3mila euro - Amministrazioni pubbliche fuori dall'obbligo di segnalazione

Enti pubblici esclusi dalla platea dei contribuenti chiamati a comunicare al Fisco le operazioni Iva di importo pari o superiore ai tre mila euro. Con un provvedimento del direttore, l'Agenzia delle Entrate torna



sull'obbligo istituito dall'ultima manovra economica (dl 78/2010), specificando che le amministrazioni pubbliche non rientrano tra i destinatari di questa disposizione. Fuori dal cerchio, quindi, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Questi enti non devono inviare alle Entrate i dati sulle operazioni rilevanti ai fini Iva né svolgere qualsiasi altro adempimento connesso. Un'esclusione giustificata dalle peculiari modalità di tenuta della contabilità da parte delle amministrazioni pubbliche, che potrebbero rendere particolarmente difficile l'individuazione delle operazioni da segnalare. In seconda battuta, il provvedimento di oggi mette a disposizione nuove specifiche tecniche al posto di quelle pubblicate con il provvedimento del 22 dicembre scorso. L'obiettivo è semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione per i contribuenti, migliorando la qualità delle informazioni trasmesse.



Irap e addizionale Irpef maggiorate se i conti della sanità non tornano

Ok agli incrementi automatici in Calabria, Campania e Molise. Le indicazioni dell'Agenzia per gli acconti 2011

Confermate, anche per quest'anno, la maggiorazione Irap e quella relativa all'addizionale regionale Irpef nelle regioni Calabria, Campania e Molise. Il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno, infatti, accertato, in tali territori, anche per il 2010, una situazione debitoria tale da far scattare gli automatismi fiscali finalizzati a ripianare il deficit sanitario (legge 191/2009, articolo 2, comma 86).

Gli incrementi delle aliquote, già applicati lo scorso anno, valgono dunque anche per il 2011: 0,15 punti percentuali per l'imposta regionale sulle attività produttive e 0,30% in più per quanto concerne l'addizionale Irpef.

Gli effetti dell'aumento incidono sull'acconto Irap, il cui calcolo può essere effettuato scegliendo tra due diversi metodi:

- lo storico, che considera quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l'aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali
- il previsionale, per il quale va assunta come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Nelle tre regioni, le conseguenze della variazione dell'addizionale Irpef relativa al periodo d'imposta 2011 si avveriranno, invece, nel 2012. Caso a parte quello dei lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno: i loro datori devono trattenere in sede di conguaglio l'ammontare dell'addizionale regionale 2011, oltre a quello delle rate residue relative al 2010, applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70 per cento.

Economia

Istat: nel 2009 sono circa 4,5 milioni le imprese attive



- Nel 2009 le imprese attive nell'industria e nei servizi sono poco meno di 4,5 milioni e occupano complessivamente circa 17,5 milioni di addetti. Il 95% delle imprese ha meno di 10 addetti e impiega il 47% dell'occupazione totale. Le imprese senza lavoratori dipendenti sono circa 3 milioni e corrispondono al 65,2% del totale delle imprese attive.
- Si constata una forte concentrazione degli addetti nel settore manifatturiero (23% del totale), nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (20%) e nelle costruzioni (11%).
- Due terzi delle imprese sono individuali e coinvolgono il 25% degli occupati; le altre adottano, nel 18% dei casi, la forma giuridica di società di persone, nel 17% quella di società di capitali, mentre il restante 1,1% è costituito da società cooperative.
- Tra il 2008 e il 2009 diminuisce dell'1% il numero delle imprese e del 2% la relativa occupazione. Nell'industria si riducono tutte le attività manifatturiere (-4,5% le imprese e -5,4% l'occupazione). Aumenta solo il comparto delle *utilities*, le imprese che forniscono energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+19,6% le imprese e +1% l'occupazione) e le imprese di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (+3,6% sia le imprese che l'occupazione). □ Anche nelle costruzioni la diminuzione delle imprese e dell'occupazione è consistente (rispettivamente -1,8% e -5%). In perdita appare anche il commercio (-2,6% e -1,1%) e molti settori dei servizi come il trasporto e magazzinaggio (-3,5% e -2,6%). Tra le eccezioni, si segnalano le attività finanziarie e assicurative (+9,6% per le imprese e +0,6% per l'occupazione) e quelle immobiliari (+4,1% per ambedue).
- Le imprese che impiegano lavoratori dipendenti registrano variazioni nel numero e nella relativa occupazione, in media più consistenti nei settori industriali e più contenute in quelli dei servizi.
- Si riducono le imprese individuali (-1%) e le società di persone (-1,9%). Le società di capitali sono le uniche in moderata crescita (circa 3 mila in più rispetto al 2008), anche se il lieve incremento si accompagna a una contrazione di quasi 162 mila addetti.
- Nel 2009 il numero delle imprese e la relativa occupazione diminuiscono rispetto al 2008 in tutte le ripartizioni geografiche. Il Sud e il Nord-est assorbono oltre il 60% della diminuzione nazionale in termini di imprese (rispettivamente -1,9% e -1,1%), mentre quasi due terzi della diminuzione degli addetti si concentra nel Nord (-2,6 nel Nord-est e -2,1 nel Nord-ovest).

Unioncamere: imprese, è più “rosa” il tessuto dell'Italia produttiva

La voglia di fare non manca, le idee nemmeno e se l'occupazione è un problema e la crisi si fa ancora sentire, le donne italiane guardano con sempre più interesse alla via dell'impresa. E fanno da sole. Alla fine di marzo ai registri delle Camere di commercio si sono contate 14.688 imprese femminili in più rispetto alla stessa data del 2010, un aumento che corrisponde ad una crescita relativa dell'1% su base annua, decisamente meglio della media del totale delle imprese cresciute, nello stesso periodo, dello 0,6%. Meglio delle altre colleghe 'capitane' d'impresa hanno fatto le donne della Toscana, regione leader in cui l'aumento di imprese rosa è stato doppio della media (+2%). Decisamente dinamiche anche le imprenditrici del Lazio (+1,9%) e della Puglia (+1,7%).

Più lenta la spinta che si registra nelle due regioni più 'rosa' d'Italia in termini assoluti: in Lombardia e Campania (dove hanno sede 340mila imprese femminili, un quarto del totale), la crescita si è fermata a +0,9% nel primo caso e a +0,5% nel secondo. Lievi riduzioni degli stock si riscontrano, invece, in alcune tra le regioni più piccole, dove la presenza di imprese femminili è relativamente più elevata per via dell'accentuata vocazione agricola: la Basilicata (-1,1% la riduzione dello stock tra marzo 2010 e marzo 2011, a fronte di un tasso di femminilizzazione della regione del 27,7%), Valle D'Aosta (-1,1% e 24,2% di imprese rosa) e Molise (-0,9% e 30,1%).

A sostenere la crescita dell'esercito 'rosa' sono le forme d'impresa più strutturate, con le società di capitale che avanzano in media del 4,6% in dodici mesi (con le performance migliori al Sud) e le cooperative (+3,4%). Al disotto della media l'aumento delle imprese individuali (+0,7%) mentre in leggera riduzione le società di persone (-0,5%).

Quanto ai settori, i più attraenti per le neo-imprenditrici – in termini relativi – sembrano quelli dei servizi a persone e imprese, con in primo piano l'Istruzione (+5,9%), la Sanità e assistenza sociale (+4,9%), le Attività artistiche sportive e di intrattenimento (+3,3%) e Attività professionali scientifiche e tecniche (+3%). In valore assoluto, la crescita maggiore si è registrata nelle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (2.988 le imprese in più in dodici mesi) e nelle Altre attività dei servizi (+2.403 unità). Unici settori a registrare un decremento di imprese rosa sono stati l' 'Agricoltura, silvicoltura e pesca' (-5.225 unità) e le 'Attività manifatturiere' (-591).



Alla fine di marzo, le imprese femminili fotografate dall'Osservatorio sull'Imprenditoria femminile di Unioncamere – che da quest'anno ha assunto cadenza trimestrale - risultano pertanto essere 1.422.605, il 23,4% del totale delle imprese esistenti.



Banca d'Italia, debito a livelli record. Entrate fiscali +6%

Nuovo record per lo stock del debito pubblico italiano che, in valori assoluti, tocca ad aprile quota 1890,6 miliardi di euro. E' quanto emerge dai dati elaborati dalla Banca d'Italia e contenuti nel supplemento Finanza Pubblica al Bollettino Statistico dell'Istituto. Rispetto a marzo, quando il debito aveva segnato un decremento a 1868,2 miliardi, c'e' stato un rimbalzo di oltre 22 miliardi.

Il debito pubblico italiano ha segnato un incremento del 2,5% dalla fine del 2010, quando si era attestato a 1843 miliardi. L'aumento, in valore assoluto, è stato di 47,6 miliardi. Il confronto con il mese di aprile del 2010 consente anche di calcolare che in un anno il debito è aumentato di 75,2 miliardi di euro. L'incremento, in questo caso, è del 4,14%.

ENTRATE FISCALI GENNAIO-APRILE +6% - Buon andamento delle entrate fiscali nei primi quattro mesi dell'anno. Il gettito, secondo i calcoli della Banca d'Italia al netto dei fondi speciali della riscossione, si è attestato a 111.056 milioni di euro, rispetto ai 104.794 milioni dello stesso periodo del 2010, con un incremento che sfiora il 6% (5,97%). Buono il risultato di aprile: l'incasso è stato di 27,5 miliardi contro i 25,1 miliardi dello stesso mese del 2010.

DEBITO ENTI LOCALI TOCCA 114 MLD, +2,7% NEL 2011 - Balza a 114 miliardi il debito pubblico degli enti locali, che sfiora così il record assoluto di 114,040 miliardi toccato lo scorso maggio. E' quanto emerge dai dati sul debito pubblico degli enti locali riportato dal supplemento Finanza Pubblica al Bollettino Statistico di Banca d'Italia. Il debito "locale" ha segnato dall'inizio dell'anno una crescita di 3 miliardi, pari al 2,7%, mostrando un trend di crescita superiore al 2,5% segnato dal debito globale delle amministrazioni pubbliche.

A trainare la crescita del debito locale è il "rosso" cumulato delle regioni insulari, del Centro e del Nord-Ovest. Nelle isole si è arrivati a 9,5 miliardi di debito, 476 milioni in più dalla fine di dicembre che significa un +5,2% dall'inizio dell'anno. Seguono le regioni del Centro, che superano quota 30 miliardi (a 30,3 miliardi) con un aumento di 928 milioni pari al 3,1% dall'inizio dell'anno, e quelle del Nord Ovest che toccano il record assoluto di 32,3 miliardi con una crescita del 3% dall'inizio dell'anno pari a 944 milioni di euro. Più contenuto è invece il trend delle regioni del Sud (escluse Isole) che vede il debito attestarsi a 25,2 miliardi, con 515 milioni in più dall'inizio dell'anno (+2%) e quelle del Nord Est che si fermano a 16,8 miliardi (+1,2% dall'inizio di gennaio, pari a 198 milioni di crescita).

Riscossione: due miliardi in più nelle casse dell'Inps: +3,8% rispetto al 2010

Quasi due miliardi in più nelle casse dell'Inps nei primi cinque mesi dell'anno. A tanto ammonta (1,9 miliardi di euro per l'esattezza) l'incremento delle riscossioni correnti nel periodo gennaio-maggio 2011. In totale, in questo primo periodo dell'anno, sono stati riscossi contributi per 51,8 miliardi di euro, contro i 49,9 miliardi dello stesso periodo del 2010. Un incremento del 3,8%.



La crescita degli incassi Inps è sensibilmente più alta anche rispetto alle previsioni (+1,5% rispetto al bilancio preventivo 2011) che erano state definite in modo sfidante.

“La crescita viene in gran parte dal pagamento di contributi da parte delle aziende – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – e questo credo che possa significare due cose, entrambe positive: i lavoratori sono tornati a lavorare, quindi le imprese sono tornate a pagare contributi, segno di una sensibile ripresa economica; e


poi, non meno importante, mi pare che questo incremento della riscossione contributiva sia l’effetto di quell’impegno per la legalità che l’Inps ha condotto in questi ultimi tempi, recuperando risorse dove venivano sottratte nel sommerso e accompagnando le aziende per poter pagare meglio e più facilmente il giusto. Una partnership con il sistema produttivo e con il Paese che è nello spirito del servizio offerto dall’Istituto sia quando eroga prestazioni, sia quando incassa i contributi”.

L’incremento degli incassi della contribuzione rispetto al 2010 tocca il +4,7% per le aziende e il +3,8% per i co.co.pro. Contabilizzando anche gli incassi derivanti dal recupero dei crediti nei primi cinque mesi del 2011, l’Inps ha incassato poco meno di 54 miliardi di euro, contro i 52,1 dello stesso periodo del 2010.

Indagine CNA: imprese, é boom delle aziende straniere, in 5 anni sono raddoppiate

le statistiche desumibili dagli archivi InfoCamere relative al numero di cariche imprenditoriali ricoperte dagli immigrati permettono di valutare la rilevanza dell’imprenditoria straniera all’interno del sistema produttivo nazionale. A questo proposito giova osservare che al 31 dicembre 2010 la totalità di coloro che ricoprono un qualche incarico nel sistema imprenditoriale nazionale (come si è detto, in qualità di titolari di impresa e/o soci e/o amministratori) era pari le 415.394 unità. Si tratta di una cifra cresciuta negli ultimi anni a ritmi vertiginosi se si pensa che essa non raggiungeva le 300mila unità nel 2005. Questo forte sviluppo appare evidente dal grafico 1: nel periodo 2005-2010 il numero complessivo degli immigrati che ricoprono cariche all’interno delle imprese è cresciuto in termini cumulati di 40,4 punti percentuali; mentre, nello stesso periodo, il numero complessivo dei cittadini italiani che ricoprono incarichi all’interno delle imprese ha sperimentato una flessione per di 9,1 punti percentuali. Per effetto di questi opposti andamenti l’incidenza delle cariche imprenditoriali ricoperte da immigrati sul totale complessivo è aumentata nel periodo 2005-2010 di quasi tre punti percentuali passando dal 5,7% all’8,5%

Titolari e soci di impresa per Stato di nascita iscritti nei registri delle Camere di Commercio italiane (numeri indice 2005=100; situazione al 31 dicembre di ogni anno)



Giurisprudenza

Vietare le mance ai dipendenti migliora l’immagine aziendale



Non è particolarmente intrisa di principi di diritto, ma l'ordinanza della Corte di Cassazione nr. 13425/2011 va segnalata per la particolarità della vicenda.

Una dirigente di un Ufficio Postale, la fine di arginare la consolidata abitudine dei clienti di lasciare mance ai dipendenti, provvedeva ad affiggere nel medesimo Ufficio un cartollo recante l'avviso: *“si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste Italiane spa”*. La dirigente, aveva ritenuto quindi di intervenire in perfetta adesione al regolamento aziendale, adottando l'iniziativa quale del tutto consona alle sue funzioni. Ma i vertici delle Poste non l'hanno pensata egualmente, infliggendo alla dirigente due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. La solerte dirigente proponeva ricorso al Tribunale, che lo respingeva, ma che trovava poi accoglimento in appello. Secondo i giudici territoriali, l'iniziativa in questione mirava legittimamente ad arginare la *“riprovevole ed annosa abitudine di dare mance ai dipendenti”*. A tale decisione si opponeva Poste Italiane in Cassazione senza però ottenere esito favorevole. Secondo i supremi giudici, infatti *“la condotta della titolare dell'ufficio non può essere certo censurata né per mancanza del dovere di diligenza (art. 2104 cod. civ.), né del dovere di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), né per violazione delle norme contrattuali, dovendo al contrario considerarla idonea a salvaguardare il buon nome e l'immagine dell'azienda. La lettura degli artt. 2104 e 1176 del codice civile impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro – come in questo caso – secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare inoltre tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”*. Illegittimo quindi il provvedimento disciplinare adottato, e confermata quindi la bontà del cartello affisso.

Part time , contribuzione , forma scritta del contratto

Il contratto part time stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 863/84, poteva essere validamente concluso senza la forma scritta. A seguito dell'entrata in vigore della detta legge, però, ai fini della legittima fruizione della contribuzione ridotta, è richiesta necessariamente la forma scritta. La particolare questione è stata così risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 11584/2011. Una S.r.l. proponeva opposizione contro cartelle esattoriali emesse dalla locale esattoria per il pagamento di ingenti somme richieste dall'Inps per omesse contribuzioni relative ad un dipendente della società a tempo parziale.

L'opposizione verso l'INPS riguardava la qualificazione operata dall'ente previdenziale per il contratto di lavoro in termini di lavoro a tempo pieno, mancando il requisito della forma scritta ai fini della validità del contratto a tempo parziale, stipulato con il lavoratore ante entrata in vigore della legge 863/84. All'esito il Tribunale accoglieva le opposizioni con annullamento delle cartelle esattoriali opposte. Tale decisione, appellata dall'INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello la quale ha osservato che i contratti a tempo parziale e privi di forma scritta sorti anteriormente all'entrata in vigore della citata legge non necessitavano della forma scritta. Resisteva l'Inps con ricorso in Cassazione, lamentando violazione ed erronea applicazione del L. n. 863 del 1984.

L'ente previdenziale pone in rilievo che per effetto dell'ingresso nel mondo giuridico delle norme contenute nella art. 5, comma 5 dell'anzidetta legge, va rispettata la forma scritta come requisito indefettibile proprio per l'ottenimento della contribuzione di maggior favore.

La società controricorrente contestava i motivi del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni svolte dal giudice di appello e a precedenti di questa Corte (in particolare Cass. n. 2340 del 1997) circa la piena validità del contratto parziale in questione in forza del principio del *tempus regit actum*, validità che resta ferma anche in relazione alla nuova disciplina, sicché il beneficio dell'agevolazione contributiva da quest'ultima previsto non può essere negato per tale contratto.

Ciò precisato, il Collegio ha ritenuto di condividere l'assunto dell'ente previdenziale.

Sul punto utili elementi si possono trarre da specifici precedenti giurisprudenziali, in particolare Corte Cost. ordinanze n. 835 e 1157 del 1988 ed ordinanza n. 449 del 1999.

Volendo semplificare la portata delle argomentazioni risultanti dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, che si è condiviso, può dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore della L. n. 863 del 1984 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche con l'entrata in vigore di tale legge, con la precisazione che ai fini dell'ottenimento del regime contributivo ridotto si richiedeva il requisito della forma scritta.

In conclusione il ricorso dell'ente previdenziale è stato ritenuto fondato, e per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza





Lecito verificare e provare ammanchi di cassa con l'agenzia di investigazioni.

E' giustificata l'azione investigativa non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione . Così si è espressa la Corte di Cassazione in sentenza nr. 12489/2011. Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società di cui era stato dipendente come addetto alla cassa, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in relazione ad alcune irregolarità di cassa, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo. All'esito dell'istruzione, escussi i testi ammessi, il Tribunale rigettava il ricorso. Tale decisione, veniva confermata dalla Corte di Appello . Tali giudici avevano ritenuto corretta l'utilizzazione dei controlli investigativi in sede giudiziale; in ogni caso ribadivano la responsabilità dell'appellante con riguardo agli addebiti di mancata registrazione di alcune vendite sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti dell'agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado. Resisteva il lavoratore per Cassazione, sostenendo che il giudice di appello aveva errato nel ritenere ammissibile l'utilizzo di una agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per verificare e, successivamente, per provare in giudizio l'inosservanza delle procedure di cassa e la mancata registrazione fiscale delle relative operazioni. Ma la Corte ha ritenuto infondato tale ennesimo ricorso. La sentenza impugnata – hanno motivato i supremi giudici - ha fatto richiamo al costante orientamento della stessa Corte, che si condivide, secondo cui le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori , restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione .Orbene il giudice di appello, proprio in relazione a tale orientamento, ha precisato che nella fattispecie in esame il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti anzidetti, non investendo la normale attività lavorativa, ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti. Con riguardo poi al profilo dell'ammissibilità ad essere escussi come testi i dipendenti della agenzia investigativa, la Corte ha ribadito che il controllo per mezzo di agenzia investigativa è lecito, qualora, come nel caso di specie, lo stesso non investa l'inadempimento dell'obbligazione, ma i comportamenti del dipendente, aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell'obbligazione del lavoratore ed integranti violazioni di tipo fiscale ed anche penale. Corretta è pertanto l'affermazione del giudice di appello circa l'ammissibilità ed attendibilità dei dipendenti dell'agenzia investigativa ad essere sentiti come testi, non avendo gli stessi alcun interesse diretto alla controversia. In conclusione il ricorso è stato ritenuto destituito di fondamento e rigettato.

Dopo la conciliazione, pace fatta soltanto se il debito è saldato

Non basta raggiungere l'accordo per estinguere il processo tributario, occorre pagare per chiudere i conti

Il giudice di appello tributario deve, nei casi di impugnazione di una sentenza dichiarativa di cessata materia del contendere, conseguente alla sottoscrizione di una conciliazione giudiziale, vagliare se si è verificato o meno il perfezionamento della fattispecie estintiva del giudizio e, in caso di riscontro negativo, valutare il merito del rapporto tributario dando atto della mancata estinzione del processo.



Questa è la conclusione contenuta nella recente pronuncia della Corte di cassazione, sentenza 11722 del 27 maggio.

Il responso fa chiarezza intorno all'annosa questione dei rimedi processuali relativi al difetto di pagamento delle somme derivanti dalla conciliazione convenuta tra contribuente e ufficio impositore. Precedentemente, si erano manifestati vari verdetti giudiziali a sfavore della parte pubblica.

Le “superate” conclusioni della giurisprudenza di merito

La Commissione tributaria Lombardia (sentenza 158/2002) aveva statuito che nel caso di conclusione del giudizio di primo grado con la declaratoria di estinzione del giudizio – per cessazione della materia del contendere – restava inibita la riforma della sentenza in quanto susseguente alla richiesta di entrambe le parti e indipendentemente dal mancato pagamento nel termine stabilito delle somme oggetto di conciliazione.

La pronuncia sottolineava come il processo verbale di conciliazione costituisse titolo per la riscossione delle somme dovute, in pratica rimarcando come l'Erario avesse il mezzo per ottenere quanto stabilito in via transattiva.

Il giudice di primo grado (sentenza 123/2004) riteneva altresì inammissibile il mezzo della revocazione a motivo del medesimo mancato pagamento, presentato avverso la sentenza con la quale la Ctp dava atto dell'accordo tra le parti (articolo 48, Dlgs 546/1992). Quindi, la natura formale di “sentenza” di estinzione del giudizio quale impedimento alla applicazione dell'articolo 395, n. 4, cpc, richiamato dall'articolo 64 del Dlgs 546/1992, costituiva ostacolo normativo, posto che il mancato versamento delle somme conciliate non è un errore di fatto e che le decisioni delle commissioni tributarie provinciali si fondano sull'avvenuta conciliazione e non sul successivo pagamento.

La sentenza 11722/2011 della Corte di cassazione

La lite sottoposta al vaglio della Suprema corte era relativa a un ricorso di ultima istanza avverso una decisione della Ctr Campania, sezione staccata di Salerno, che dichiarava inammissibile l'appello dell'ufficio.

Il giudice tributario d'appello campano era giunto a questa conclusione argomentando che, pur a fronte di una conciliazione non onorata, non fosse possibile esaminare il merito del rapporto tributario in appello in difetto di un vaglio similare in primo grado.

In pratica, secondo questa conclusione, mai il processo tributario poteva perdere un grado di giudizio e da qui l'inammissibilità dell'appello.

I giudici di piazza Cavour prima sottolineavano che questa deduzione doveva semmai condurre – nei limiti del disposto di cui agli articoli 353, 354 e 308 cpc – alla rimessione della causa in primo grado e non a una pronuncia di inammissibilità dell'appello, e poi che la motivazione della decisione *de qua* approfondiva l'obbligo di verificare il merito del rapporto tributario una volta constatato l'effettivo mancato perfezionamento della conciliazione.


Questa conclusione veniva supportata mediante il richiamo alla pronuncia 3560/2009 della Suprema corte, laddove era stato rimarcato l'obbligo del giudice di primo grado di fissare una ulteriore udienza finalizzata al riscontro del rispetto degli obblighi del contribuente in tema di versamento delle somme conciliate e di prestazione di garanzia. **(fonte: Fisco Oggi).**



Ministero dell' Interno: riapertura dei termini per gli esclusi dalla sanatoria del 2009

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare prot. 17102/124 del 23 giugno 2011, con la quale, in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7 e 8 dell'Adunanza Plenaria del 2 e 10 maggio 2011, fornisce le nuove istruzioni sulle istanze di regolarizzazione per la sanatoria 2009 di colf e badanti rigettate o da rigettare sulla base delle condanne per il reato di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni. In questo modo di riapre la sanatoria a extracomunitari espulsi.

Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture dovranno accogliere d'ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o giudizio) e valutare, caso per caso, le istanze chiuse (termini scaduti per il ricorso o impugnazione respinta in sede di giudizio) a seguito di una richiesta da parte del datore che ha presentato la domanda di emersione.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

